



COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio Comunale di Enna

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI
PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Allegato alla Delibera C.C.
N. 49 del 24/07/2019

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Natura degli interventi
- Art. 3 - Iniziative e/o attività assimilabili a benefici
- Art. 4 - Destinatari dei benefici
- Art. 5 - Aree di intervento
- Art. 6 - Domanda di ammissione ai benefici
- Art. 7 - Piano dei contributi
- Art. 8 - Criteri di valutazione
- Art. 9 - Misura dei contributi
- Art. 10 - Erogazione dei contributi
- Art. 11 – Rendiconto
- Art. 12 - Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento
- Art. 13 - Contributi straordinari
- Art. 14 - Utilizzo dei locali comunali
- Art. 15 - Concessione patrocinio
- Art. 16 - Istituzione albo
- Art. 17 - Struttura dell'albo
- Art. 18 – Registrazioni
- Art. 19 - Gestione ed accertamento
- Art. 20- Norme finali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici.

Art. 2 Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:
- sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
 - contributi, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
 - sussidi finanziari, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
 - vantaggi economici, allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Art. 3 Iniziative e/o attività assimilabili a benefici

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.
2. La concessione dei benefici ed agevolazioni sono in particolare finalizzati:
- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
 - ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. della città;
 - a favorire attività e manifestazioni per feste patronali;
 - a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
 - ad accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e dell'Ente;
 - a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico della città;
 - a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.
 - A sostenere interventi di manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà degli enti morali, religiosi e di ricerca.

Art. 4 Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti morali e religiosi, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa.
2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono: a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto; b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.
3. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7

aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dagli artt. 16 e segg. del presente Regolamento.

Art. 5

Aree di intervento

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
- a) attività culturali, sociali, scientifiche e religiose;
 - b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
 - c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
 - e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
 - f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
 - i) attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - l) attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

Art. 6

Domanda di ammissione ai benefici

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Sindaco, corredate:
- a) da una dettagliata relazione di descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
 - c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Le domande per contributi ordinari a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate **entro il 30 settembre dell'anno precedente**. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con cadenze determinate dall'anno scolastico.
3. Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate **almeno quindici giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto**.
4. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
5. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

Art. 7

Piano dei contributi

1. In sede di formazione del bilancio di previsione, per ciascun Settore e/o Servizio comunale interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente regolamento, dovrà essere intitolato apposito capitolo di spesa.
2. Le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall'art. 6, vengono esaminate dai Servizi di competenza che esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito.
3. I singoli Servizi, esaminate le richieste e dopo l'istruttoria delle stesse, inviano alla Giunta Municipale, entro il termine di 30 giorni dalla data di cui all'art. 6, comma 2, le richieste pervenute per la formulazione di una proposta di piano annuale dei contributi. Il Settore competente trasmette nei successivi 15 giorni la proposta alla Giunta Municipale.
4. La Giunta Comunale approva il piano annuale dei contributi sulla base delle tipologie previste dal precedente art. 5 e delle risorse disponibili, con la indicazione degli elementi contabili di bilancio e del piano esecutivo di gestione".

Art. 8

Criteri di valutazione

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati dalla Giunta Municipale alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
 - c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
2. Gli elementi di cui al presente articolo debbono risultare nel piano dei contributi di cui al precedente art. 7.

Art. 9

Misura dei contributi

1. I contributi possono essere concessi dalla Giunta Municipale fino alla misura massima del 50% della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile, nei limiti della disponibilità del bilancio comunale.

Art. 10

Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal dirigente del Servizio competente sulla base:
 - a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni, reso con dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del Legale Rappresentante del soggetto richiedente ;
 - b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti, resa con dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del Legale Rappresentante del soggetto richiedente. Nella relazione si deve attestare, altresì, che l'attività e/o l'iniziativa è stata svolta secondo la relazione allegata alla richiesta di contributi di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento.
2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa.

Art. 11

Rendiconto

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. a), entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla erogazione del beneficio.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 12

Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - b) ai contributi di natura assistenziale;
 - c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in

relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 13

Contributi straordinari

1. Al di fuori del piano annuale dei contributi di cui all'art. 7, potranno essere concessi, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 5.
2. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande, oltre che degli elementi indicati dall'art. 6, con una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa.
2. I contributi possono essere concessi dalla Giunta Municipale fino alla misura massima del 50% della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile, nei limiti della disponibilità del bilancio comunale. Con la delibera di concessione del contributo verrà erogato il 40% dello stesso. Il restante 60% verrà erogato a presentazione del rendiconto finale secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 14

Utilizzo dei locali comunali

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

Art. 15

Concessione patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale, religioso ed economico, le quali devono indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Assoro".
2. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. Le richieste dei patrocini non comportano oneri, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco.
4. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.

Art. 16

Istituzione albo

1. È istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

Art. 17

Struttura dell'albo⁽¹⁾

1. Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni:
 - nominativo del beneficiario ed indirizzo;
 - quantificazione delle provvidenze;

- estremi dell'atto di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

⁽¹⁾ Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con Deliberazione del 2 marzo 2011 - Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, ha previsto in proposito quanto segue:

A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).

Il previsto regime di conoscibilità, anche on line, dei medesimi albi risponde all'esigenza di rendere trasparente l'azione amministrativa, anche in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei soggetti eroganti, nonché all'esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo di concessione dei contributi consentendo l'accesso alle relative informazioni.

Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della "disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni" medesime (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 118/2000).

Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato.

Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). Si pensi, in tale caso, all'indicazione:

- *dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);*
- *dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana");*
- *della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria oncologica").*

Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali contenuti nell'albo, che possono essere riportati nei siti istituzionali dei soggetti pubblici che erogano tali benefici, si suggerisce di privilegiare canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni riguardanti i beneficiari individuati nell'albo.

Art. 18 Registrazioni

1. Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 19 Gestione e aggiornamento

1. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prenderne visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e dal presente regolamento.

2. Il funzionamento di cui al comma 1 prevede all'informatizzazione dell'albo, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

Art. 20 Norme finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore entro quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Il presente regolamento revoca il vigente regolamento per l'erogazione di contributi in concorso spese approvato con delibera di C.C. n. 30 del 7/10/2004 ed integrato con delibera di C.C. n. 50 del 30/11/20087.